

10. l'articolo 68, comma 1, Legge n. 488/1999 ha autenticamente interpretato i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della Legge n. 127/1997 (i quali prevedono la possibilità di conferire al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico) nel senso che *il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del Codice della Strada, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile.*

Per quanto sopra, **l'inadeguata e contraddittoria collocazione della segnaletica verticale, la totale assenza di segnaletica orizzontale (freccie direzionali) e l'assenza di striscia gialla che indica corsia riservata, traggono in inganno l'utente della strada che non viene messo in grado di percepire le prescrizioni.**

Da un punto di vista sostanziale nonché formale, appare evidente la violazione delle disposizioni richiamate sopra. In particolare si rinviene un'illegittima e falsa applicazione degli articoli 5, 37, 38, 40 e 45 del Codice della Strada.

PER TUTTI QUESTI MOTIVI LA SOTTOSCRITTA RICORRENTE CHIEDE:

- l'accoglimento del presente ricorso, la sospensione dell'esecutività del verbale impugnato attesa la fondatezza dei motivi adottati e l'annullare il verbale pronunciando ordinanza di archiviazione degli atti ex art. 204 del Codice della strada.
- l'audizione personale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 204 del Codice della Strada.

Firenze, 3 dicembre 2007

In fede, *omissis*

Allegati:

- 13 fotografie,
- originale in due pagine del Verbale di accertamento di violazione n. 460069/T del 10/07/2007 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Firenze

